

considerando che la limitazione tariffaria sopramenzionata deve essere applicata con modalità differenziate ai prodotti dell'allegato I, mediante, da un lato, importi fissi a dazio nullo per i prodotti originari dei paesi più competitivi e, dall'altro, massimali per i prodotti del suddetto allegato originari di altri paesi meno competitivi;

considerando che i prodotti dell'allegato II debbono essere sottoposti ad una sorveglianza a fini essenzialmente statistici;

considerando che, in sede di revisione intermedia dello schema per gli anni 1986-1990, la Comunità ha constatato che:

- lo schema risponde in modo soddisfacente agli obiettivi perseguiti,
- i paesi beneficiari continuano tuttavia ad utilizzare i vantaggi preferenziali in maniera non uguale,
- gli obiettivi del sistema sono stati conseguiti in taluni casi dai paesi beneficiari più competitivi;

che, sulla base di queste considerazioni, la Comunità ha deciso di:

- mantenere, per la seconda parte del decennio, le caratteristiche fondamentali dello schema, ed in particolare la concessione, entro determinati limiti, della sospensione totale dei dazi doganali;
- accentuare la differenziazione dei vantaggi preferenziali di cui beneficiano i paesi più competitivi estendendo, nel contempo, l'accesso preferenziale ai paesi meno competitivi;

considerando che conviene proseguire nel 1990 il processo di differenziazione iniziato nel 1986 nella concessione dei vantaggi dello schema ai paesi più competitivi — in termini di quota di partecipazione al mercato e di capacità di esportazione — e che è quindi opportuno ridurre del 50 % gli importi preferenziali per quattro prodotti addizionali originari di questi paesi, indicati con tre asterischi nell'allegato I del presente regolamento, soggetti al regime dei contingenti tariffari; che i criteri adottati per tale riduzione si basano sulla capacità concorrenziale del paese beneficiario interessato; che questa capacità è espressa per un prodotto determinato, sia dalla parte di questo paese nelle importazioni totali della Comunità sia dal rapporto tra l'ammontare del volume preferenziale aperto nei confronti di questo paese e le importazioni totali dallo stesso paese nella Comunità; che, d'altra parte, il livello di sviluppo economico del paese interessato è stato anche preso in considerazione; che, per l'applicazione del primo criterio, è stata adottata per il prodotto in questione una percentuale pari al 20 % delle importazioni totali extra-CEE nel 1988, mentre si ricorre al secondo criterio allorché le importazioni totali del prodotto in questione hanno superato, sulla base della media dei due anni 1987 e 1988, dieci volte almeno l'ammontare preferenziale; che il primo criterio si applica a tre dei

quattro prodotti menzionati, mentre il secondo criterio si applica a un prodotto;

considerando che i motivi che hanno giustificato l'applicazione dei criteri di competitività succitati restano validi e che non è giustificato il mantenimento del beneficio preferenziale per i paesi più competitivi; che è necessario procedere ad una redistribuzione dell'offerta; che è opportuno proseguire la differenziazione e procedere alla soppressione del beneficio preferenziale per sei prodotti/paesi addizionali a cui era stata applicata precedentemente una riduzione del 50 %, segnati di una nota a piè di pagina e che risponde al primo criterio citato;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è opportuno quindi non assoggettare a limitazioni né dell'importo fisso a dazio nullo né del massimale tariffario comunitario le importazioni preferenziali dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell'allegato IV;

considerando che, per meglio riflettere negli importi preferenziali l'evoluzione delle correnti di scambi commerciali della Comunità, questi importi sono in generale stati aggiornati, nella prospettiva di un miglioramento globale del sistema, per il 1990 per i prodotti dell'allegato I;

considerando che, per questi stessi motivi, il processo d'attuazione è stato esteso alle basi di riferimento da prendere in considerazione per l'esame della situazione risultante dalle importazioni preferenziali degli altri prodotti di cui al presente regolamento; che, al tempo stesso, il modo di calcolo di dette basi di riferimento è stato rivisto e che a questo proposito è stato tenuto conto di una percentuale delle importazioni totali di ciascuno di questi prodotti nella Comunità; che, in base al nuovo metodo di calcolo, le basi di riferimento per il 1990 corrispondono in generale al 6 % delle importazioni totali nella Comunità nel 1987 di ciascuno dei prodotti considerati, originari dei paesi terzi; che i prodotti sottoposti a basi di riferimento corrispondenti al 2 % soltanto di tali importazioni sono indicati nell'allegato II, parte 3;

considerando che è opportuno riservare il beneficio di tali esenzioni tariffarie ai prodotti originari dei paesi e territori considerati, tenendo presente che la nozione di prodotti originari è definita dal regolamento (CEE) n. 693/88 (1);

considerando che la Polonia e l'Ungheria hanno visto negli ultimi tempi la loro situazione economica degradarsi al punto di dover affrontare problemi simili a quelli dei paesi ai quali in passato sono state applicate le preferenze generalizzate; che essi dovrebbero pertanto fruire del sistema delle preferenze generalizzate in maniera di incrementare i loro proventi derivanti

(1) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.